



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I^a civile, in persona dei magistrati

dr. Isabella Mariani

Presidente

dr. Giovanni Sgambati

Consigliere

dr. Lucia Faltoni

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 963/2020 R.G. VG promossa da

████████████████████ con il patrocinio dell'avv. FACHILE SALVATORE

APPELLANTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO

COMUNE DI SIENA, con il patrocinio dell'avv. SARDELLI ANNA

APPELLATI

con l'intervento del P.M.

avente per oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa in data 19.03.2020 dal Tribunale di Firenze in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana e trattenuta in decisione all'udienza svolta mediante trattazione scritta del 21.02.2021, con concessione dei termini 190 cpc

sulle seguenti conclusioni:

parte appellante come da atto di citazione in appello;

parti appellate come da rispettive comparse di costituzione.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24.7.2019 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, [REDACTED] impugnava il silenzio – inadempimento, formatosi a seguito della mancata conclusione della procedura di determinazione in ordine all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del Comune di Siena, chiedendo al Tribunale di Firenze di accertare la violazione dell'art 2 c. 1 e 2 L. 241/90 nonché l'obbligo delle parti convenute di provvedere ai sensi dell'art 31 D. Lgs. 104/2010, mediante il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 c. 2 L. 91/92.

A fondamento del ricorso, deduceva : di essere nata a Napoli [REDACTED]; di avere vissuto continuativamente in Italia tra Napoli e Roma, senza frequentare la scuola dell'obbligo e senza essere iscritta all'anagrafe; di avere quattro sorelle e tre fratelli, tutti nati in Italia eccetto una sorella; di essere stata collocata in comunità nel 2013, a seguito della commissione di alcuni reati quando era ancora minorenne; di essere stata trasferita nel 2014 in una struttura residenziale protetta, fuori dalla regione Lazio, per evitare contatti con la famiglia di origine; di essere rimasta nella comunità di accoglienza fino al termine della misura cautelare e, al compimento del diciottesimo anno di età, di avere iniziato un percorso di "semi autonomia", andando a vivere in un appartamento vicino alla comunità e cominciando a lavorare come cameriera; di avere presentato istanza per il conseguimento della cittadinanza italiana prima del compimento di diciannove anni presso il Comune di Siena; di non avere avuto notizie dell'esito di detta richiesta. Ciò premesso, lamentando che il Comune di Siena non aveva dato corso all'istanza per il conseguimento della cittadinanza e adducendo la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, il quale contestava la sussistenza del presupposto della residenza legale ininterrotta della ricorrente in Italia dalla nascita sino alla maggiore età.

Si costituiva altresì il Comune di Siena, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del GO, in quanto il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione rientra nella materie di giurisdizione esclusiva espressamente attribuite alla competenza del GA; nel merito, eccepiva l'infondatezza del ricorso, rilevando che la ricorrente non aveva formalizzato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza ma si era limitata a richiedere informazioni in merito ai requisiti e alla documentazione occorrente al fine di rendere la dichiarazione ex art. 4 c. 2 L.n. 91/1992; inoltre, non aveva versato il contributo erariale di € 250,00, sicchè non poteva ritenersi violato il disposto dell'art. 2 c. 1 e 2 della L. n. 241/90. Infine, evidenziava come la ricorrente non avesse fornito idonea documentazione comprovante la sua permanenza ininterrotta sul territorio italiano. Assegnati termini per memorie, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2020.

Il Tribunale di Firenze con l'ordinanza appellata, ritenuta la giurisdizione dell'AGO, rigettava nel merito il ricorso compensando integralmente le spese di lite.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello [REDACTED] deducendone l'erroneità laddove non ha tenuto conto o comunque correttamente valutato le prove circa la sua ininterrotta residenza legale in Italia anche alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sul punto.

Il Ministero dell'Interno ed il Comune di Siena si sono costituiti chiedendo la conferma dell'impugnata ordinanza.

All'udienza del 21.02.2021, svolta mediante trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, concedendo i termini per le memorie ex art. 190 cpc regolarmente depositate dalle parti.

L'appello deve essere deciso come segue.

Occorre preliminarmente ricordare che ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 91/92 è necessario dimostrare, da parte del richiedente la cittadinanza, tra gli altri requisiti quello della "residenza legale" ininterrotta in Italia dalla nascita sino alla maggiore età.

La residenza legale consiste in una situazione di fatto, ossia la dimora abituale in Italia per tutti i primi 18 anni di vita in via continuativa ed senza alcuna soluzione di continuità.

Certamente la produzione dei certificati anagrafici è lo strumento principale ed incontrovertibile per dimostrare la continuità della residenza in Italia per tutta la minore età ma, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 DL 69/2013 conv. con mod. nella L. 98/2013 stabilente che *"Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione"*, qualsiasi prova documentale di altro tipo è bastevole, purché ovviamente dimostri la residenza continuativa per tutta la minore età dell'interessato.

La semplificazione dunque riguarda le modalità di assolvimento dell'onere probatorio in capo allo straniero, ma non l'oggetto della prova, che rimane il medesimo ossia che egli abbia *"risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età"*: *"La verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione"* (Cassazione civile sez. I, 17/05/2017, n.12380).

L'onere probatorio è stato dunque semplificato per l'aspirante cittadino, che può fornire la prova della continua della residenza con ogni mezzo documentale, non potendosi far ricadere sullo stesso colpe o inadempimenti dei genitori ovvero di pubbliche amministrazioni a causa dei quali non esista documentazione comprovante il requisito *de quo*, consentendone pertanto la prova con qualunque mezzo.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Firenze, ad avviso di questa Corte la documentazione prodotta da [REDACTED] è probante della sua residenza legale ininterrotta in Italia durante la sua minore età.

In particolare, nel decreto del 16 ottobre 2013 il Tribunale per i Minorenni di Roma fa riferimento ai reati commessi dal padre dell'odierna appellante e ai lunghi periodi di detenzione che egli stava già all'epoca trascorrendo in Italia e, nel citare la situazione della [REDACTED], viene fatto espresso riferimento anche ai periodi che la stessa aveva trascorso in carcere. Come emerge dalla relazione all'epoca depositata dai servizi sociali romani, la stessa era infatti costretta dai genitori, fin dalla tenerissima età, a commettere reati in Italia e a loro vantaggio. Il vissuto della [REDACTED] in Italia può ritenersi provato dalla lettura congiunta dei differenti documenti prodotti, fra questi gli atti del procedimento relativo alla sospensione della potestà genitoriale dei genitori della [REDACTED] che contengono riferimenti a fatti del passato riguardanti il nucleo familiare, la relazione degli assistenti sociali che hanno avuto in carico l'allora minorenni [REDACTED] che descrive più dettagliatamente le vicende della stessa, le dichiarazioni del sig. [REDACTED] che era solito frequentare l'abitazione della famiglia poiché all'epoca operatore sociale incaricato di supportare il reinserimento del fratello della sig.ra [REDACTED] per un lungo periodo di tempo e comunque a partire dal 2004. Al riguardo si ritiene che l'appellante abbia provato di non aver potuto produrre in primo grado tale documento per causa a lei non imputabile.

Trattasi peraltro, in questo caso, di documenti volti a sostenere fatti che si ritengono già comunque allegati e provati documentalmente in primo grado e finalizzati, quindi, a rafforzare e sostenere la prova dei fatti di causa. In particolare è emerso come la [REDACTED] sia stata allontanata dalla città in cui è cresciuta al fine di essere protetta dall'influenza dei genitori e del contesto familiare più ampiamente inteso. Questo l'ha condotta a trascorrere gli ultimi anni in una regione diversa da quella in cui era solita vivere e l'interruzione dei legami sociali e familiari nella città di Roma è stato proprio il centro e l'obiettivo di questo affidamento alla comunità di accoglienza. È plausibile che anche per tale ragione che la ricostruzione delle sue vicende personali, incluse le dichiarazioni di [REDACTED], è risultata così lunga e complessa.

Alla luce di tutto ciò l'appello deve essere accolto.

In considerazione della particolare natura della controversia e della conseguente impossibilità di ravvisare una vera e propria soccombenza in senso tecnico, la Corte ritiene opportuno compensare integralmente anche le spese di questo grado di giudizio.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa accoglie l'appello e per l'effetto riforma l'impugnata ordinanza così disponendo:

- dichiara che [REDACTED] è cittadina italiana ai sensi dell'art. 4, c. II, L n. 91/1992;

- ordina al Ministero dell'interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte appellante, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite del grado integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 8.07.2021 svolta mediante l'applicativo M-Teams su relazione della dott.ssa Lucia Faltoni.

Il Consigliere Est.

Lucia Faltoni

Il Presidente

Isabella Mariani